

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Prot. n. 00358

L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi 24/2011, presentato in data 3 agosto 2011 dalla società Volley Forlì contro la FIPAV e nei confronti della Lega Pallavolo Serie A Femminile, della società Volley Piacenza e della società volley Pavia per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della delibera emanata dal Consiglio Federale FIPAV in data 18 luglio 2011 con la quale oltre alla società Pavia (il cui ripescaggio non è contestato nel ricorso) è stata ripescata in Serie A1 la società Piacenza in luogo della società Volley Forlì che aveva presentato apposita domanda, nonché di ogni ulteriore atto, presupposto o conseguente, ad esso comunque connesso e, in particolare, dell'art. 11 del regolamento Gare della FIPAV laddove lo si interpreti nel senso che lo stesso conferisca al Consiglio federale un potere di derogare alla regola (divieto di doppio ripescaggio) svincolato da ogni ragionevole presupposto di sussistenza di situazioni eccezionali o particolari che possano giustificare la deroga,

DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso;

SPESE a carico del ricorrente come in motivazione;

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni il 14 settembre 2011.

Il Presidente e Relatore

F.to Riccardo Chieppa

Depositato in Roma il 15 settembre 2011.

Il Segretario

F.to Alvio La Face